

Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

## **Consiglio di Stato**

**Sezione Prima**

**Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2020**

**NUMERO AFFARE 00883/2020**

**OGGETTO:**

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale organizzazione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Federica Cangialosi, Valeria Carreras, Valerio Di Matteo, Maria Viola Mastrone, Mario Pirozzi, Roberta Sofia, Manuela Iolanda Spampinato, Roberta Trama e Roberta Zannella contro il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM e Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'avviso recante “Elenco candidati ammessi alla prova scritta”, adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sul sito web del MIBACT in data 28 gennaio 2020, nonché sul sito [www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it), nella parte non include i ricorrenti, nonché di altri atti e provvedimenti ivi indicati e di ogni altro atto comunque connesso.

## LA SEZIONE

Vista la relazione n. 28924 del 18 settembre 2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale organizzazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente all'istanza cautelare;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;

Premesso:

I ricorrenti hanno partecipato alla prova preselettiva del “concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali” (MIBAC), il cui bando è stato adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM e pubblicato in G.U. – 4<sup>a</sup> serie speciale concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019 e reso disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, non risultando ammessi alla relativa prova scritta.

Di qui l'odierno gravame, con il quale gli interessati chiedono l'annullamento, previa sospensione:

- dell'avviso recante “elenco candidati ammessi alla prova scritta”, pubblicato sul sito *web* del MIBACT in data 28 gennaio 2020, nella parte in cui non include i ricorrenti;
- dell'avviso recante “diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova preselettiva”, pubblicato sul sito istituzionale del MIBACT in data 19 dicembre 2019 nonché sul sito [www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it);
- del bando di concorso innanzi richiamato;
- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande

da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale anche potenzialmente lesivo,

nonché l'accertamento dell'interesse ad essere ammessi alla prova scritta del concorso in parola e la condanna delle amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la convocazione della parte ricorrente alla citata prova scritta, e comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno subito e subendo.

In estrema sintesi, affidandosi ad un'unica doglianza, i ricorrenti sostengono che in sede di prova preselettiva sarebbero state violate le disposizioni sull'anonimato dei concorrenti, dal momento che le etichette distribuite ai singoli candidati da apporre sulle buste (rispettivamente contenenti gli elaborati ed i cartoncini anagrafici), difformemente da quanto previsto nell'apposito "foglio istruzioni", recavano oltre al previsto codice a barre anche un codice numerico asseritamente superfluo ma idoneo a consentire di individuare i concorrenti; non sarebbero state, inoltre, rispettate all'esito della prova le disposizioni, previste dall'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, concernenti la collocazione dei moduli risposte e dei cartoncini anagrafici in buste sigillate da riporre a loro volta in due contenitori separati: in particolare, secondo quanto lamentato nel gravame, "una volta terminata la prova, i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne, senza, tuttavia, che i predetti documenti venissero chiusi in apposita bista sigillata priva di generalità all'esterno".

Il MIBACT, con relazione istruttoria n. 28924 del 18 settembre 2020 limitata alla sola domanda di sospensione – pur sostenendo, in estrema sintesi, che l'anonimato della prova è stato garantito –, rappresenta preliminarmente che l'istanza cautelare "risulta allo stato favorevolmente accoglibile, stante l'opportunità di trattare in modo uniforme le diverse richieste afferenti alla medesima impugnativa degli atti di concorso", a tal fine allegando le ordinanze n. 2564, n. 2960, n. 3000, n. 3844, n. 3845, n. 4224 e n. 4262, tutte del TAR Lazio, Sez. II *quater*, espresse tra aprile e

giugno 2020, con le quali sono state accolte le misure cautelari analogamente proposte da altri ricorrenti.

Considerato:

Il Collegio ritiene che le questioni afferenti il rispetto (o meno) delle garanzie di anonimato nella prova preselettiva citata in premessa, sottese all'odierna controversia, meritino di essere approfondite nella più opportuna sede di merito e pertanto, in esito al sommario esame tipico della fase cautelare e considerato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, tenuto anche conto di quanto evidenziato dallo stesso Dicastero, conclude che nella fattispecie sussistano i presupposti di *periculum in mora* per l'accoglimento della richiesta istanza cautelare e, di conseguenza, per l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla successiva prova concorsuale.

Inoltre, preso atto di quanto evidenziato nel gravame in ordine alla notifica del ricorso ai controinteressati, il Collegio autorizza, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali ove vengono resi noti gli sviluppi del concorso oggetto della controversia.

Tutto ciò premesso, l'istanza cautelare deve essere accolta.

Perdurando la necessità di acquisire la relazione dell'amministrazione e la documentazione ad essa relativa, il Collegio richiama l'esigenza che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provveda quanto prima a tale incumbente, predisponendo la necessaria relazione istruttoria ed inviandola anche alla parte ricorrente con l'assegnazione di un congruo termine per la produzione di eventuali osservazioni e memorie di replica, che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, dovranno essere indirizzate esclusivamente all'amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni. Nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non presenti memorie, l'amministrazione ne farà oggetto di specifica comunicazione.

Nelle more di tale incumbente deve essere sospesa ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

P.Q.M.

Sospesa ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, esprime il parere che l'istanza cautelare debba essere accolta, ai soli fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso.

Invita l'amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine all'adempimento di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per l'immediata notifica del presente parere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed alla parte ricorrente.

L'ESTENSORE

Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE F/F

Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli